



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Per via, vedi intestazione digitale

At

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP:5552]
va@pec.mite.gov.it

Per via, vedi intestazione digitale

Class (Giada): 34.43.01/20.61.3/2019

Oggetto **[ID_VIP: 5552] VENOSA (PZ) – MONTEMILONE (PZ):** impianto eolico denominato “Tre mani”, composto da 6 aerogeneratori da 5,6 MW ciascuno per una potenza complessiva pari a 33,6 MW da realizzarsi nel Comune di Venosa (PZ) e Montemilone (PZ), in località Boreano. Proponente: Basilicata 5 Wind S.r.l (già GR Value Development S.r.l) Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/2006 Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica
dell’impatto ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

All’Ufficio di Gabinetto
dell’On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
per la Basilicata
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Al Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
-Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

J

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le *“Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta*



[Handwritten signature]

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l’art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;



VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che, l'allora Società GR Value Development S.r.l., con istanza del 04/09/2020, acquisita agli atti della Direzione Generale ABAP con nota prot. n. 26594 del 14/09/2020, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto in esame;

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 19425 del 24/02/2021, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 6328 del 25/02/2021, ha comunicato, in esito alle verifiche di completezza della documentazione trasmessa, la procedibilità della suddetta istanza, comunicando, inoltre, di aver provveduto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a pubblicare il Progetto, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica, il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017, una Relazione Paesaggistica, nonché l'Avviso al pubblico, sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero;

VISTO, nello specifico, che, la suddetta istanza, formulata dall'allora Società GR Value Development S.r.l. sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017, che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW, si riferisce alla proposta di realizzazione, nella Regione Basilicata, di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da sei aerogeneratori di altezza complessiva fuori terra pari a 200 metri, per una potenza complessiva di 33,6 MW, denominato "Tre mani, localizzato precisamente nei comuni di Venosa (PZ) e Montemilone (PZ), in località Boreano;

CONSIDERATO che la Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 6478 del 26/02/2021, ha chiesto alla Soprintendenza competente e ad i Servizi II e III della medesima Direzione, di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare rispettivamente il parere endoprocedimentale e i propri contributi istruttori di competenza;



PRESO ATTO che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26-ter del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro, precedentemente individuato nella DG ABAP (dal Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019) è la Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 30588 del 24/03/2021, acquisita al prot. n. 10051 del 26/03/2021, la Amministrazione procedente ha indetto la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 27, co. 8, del D. Lgs. 152/2006, in modalità telematica, per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale, fissata alla data del 14/04/2021;

CONSIDERATO che, con nota prot. 3162 del 26/03/2021, acquisita al prot. n. 10409 del 29/03/2021, la Soprintendenza territorialmente competente ha trasmesso alla Direzione Generale ABAP, in riscontro alla richiesta di valutazione della completezza documentale, la propria richiesta di integrazioni, acquisita e condivisa dalla stessa Direzione generale e successivamente trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 10855 del 01/04/2021;

CONSIDERATO che, con nota prot. 61778 del 09/06/2021, acquisita al prot. n. 19887 del 10/06/2021, la Amministrazione competente, raccogliendo tutte le richieste di integrazione documentale rappresentate dagli enti direttamente interessati, ha comunicato alla società proponente la necessità di ottenere integrazioni inerenti alla documentazione dalla stessa trasmessa, invitandola altresì a pubblicare un nuovo avviso al pubblico;

CONSIDERATO che, con nota prot. 560 del 03/08/2021, acquisita al prot. n. 26968 del 05/08/2021, la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal MiTE con la summenzionata nota;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 92528/MATTM del 31/08/2021, acquisita agli atti della Direzione Generale ABAP con nota prot. n. 29151 del 01/08/2021, l'allora Direzione per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs 152 del 2006, ha comunicato a tutte le Amministrazioni competenti e/o potenzialmente interessate della avvenuta ricezione delle integrazioni e ha dato avvio ad una nuova consultazione del pubblico;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 29246 del 01/09/2021, la Direzione Generale ABAP ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III della medesima Direzione di formulare le proprie valutazioni, considerando, per gli aspetti di competenza, tutta la documentazione presentata dalla Società, comprensiva delle integrazioni prodotte;

PRESO ATTO che, con nota prot. 604 del 06/09/2021, acquisita al prot. n. 29742 del 07/09/2021, la Società proponente ha comunicato il trasferimento della propria sede legale alla via Durrini n.9, nella città di Milano (MI);

ATTESO che, con nota prot. 98706 del 15/09/2021, acquisita al prot. n. 30813 del 16/09/2021 la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ha segnalato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, la sovrapposizione di alcuni impianti eolici (identificati con ID 5579, ID 5734, ID 5552 e ID 6033) con quello dell'allora Cogein Energy S.r.l.;



*

RILEVATO che tra i suindicati impianti figura anche quello oggetto del presente parere;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 30813 del 16/09/2021, l'allora Società Cogein Energy S.r.l., di riscontro alla sopra citata nota (prot. n. 30813 del 16/09/2021) ha precisato di aver presentato istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) agli uffici regionali della Basilicata in data 07/08/2020, dunque in data antecedente alla presentazione dell'istanza relativa alle procedure oggetto di sovrapposizione;

RILEVATO che, con nota prot. 98405 - del 15/09/2021, acquisita al prot. n. 30848 del 16/09/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso a tutte le Amministrazioni competenti e/o potenzialmente interessate il Verbale della Conferenza dei servizi svoltasi il 14 aprile 2021;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 31101 del 20/09/2021, la Direzione generale ABAP ha informato per opportuna conoscenza, la Soprintendenza territorialmente competente e i Servizi II e III della medesima Direzione in merito alla sovrapposizione degli impianti eolici denominati ID 5579, ID 5734, ID 5552 e ID 6033 con quello della Cogein Energy S.r.l.;

CONSIDERATO che, con pec del 30/09/2021, acquisita al prot. n. 32743 del 01/10/2021, il sig. Vito Carlucci ha presentato le osservazioni al progetto sottoposto a disamina, come previsto dall'art.27, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006, evidenziando, in particolare, l'impatto acustico dallo stesso potenzialmente prodotto, qualora realizzato;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 109768 del 12/10/2021, la **Regione Basilicata**, Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio di Compatibilità ambientale, ha trasmesso la Delibera di giunta Regionale n. 202100816 del 08/10/2021 nell'ambito della quale ha espresso il proprio parere non favorevole alla realizzazione del progetto in argomento ritenendo che lo stesso possa produrre impatti significativi negativi a carico dell'ambiente interessato;

CONSIDERATO altresì che, sempre in merito alle osservazioni presentate ai sensi dell'art.27, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006, la Società Winderg S.r.l, con pec del 29/11/2021, acquisita al prot. n. 40293 del 30/11/2021, ha segnalato di aver presentato alla Regione Basilicata istanza di *screening* di VIA (ex art. 19 del Cod. Ambiente) e di Autorizzazione Unica (ex art. 12 del d.lgs. 387/2003) per un proprio progetto eolico denominato "Santo Stefano" e localizzato in Comune di Montemilone (PZ), rispettivamente in data 6 luglio 2020 e 20 luglio 2020, ovvero in data antecedente a quella della istanza presentata dalla Società Cogein Energy S.r.l. ma anche rispetto all'istanza di VIA presentata dalla Società Millek S.r.l.;

PRESO ATTO che, la Società proponente GR Value Development S.r.l., di riscontro alle summenzionate osservazioni, con nota prot. n. 087_22 del 16/02/2021, acquisita al prot. n.6015 del 17/02/2022, ha presentato le proprie controdeduzioni sia in risposta alle interferenze fisiche tra gli aerogeneratori ritenuti oggetto di sovrapposizione sia in merito alla "priorità cronologica" registrata per ciascun progetto;

CONSIDERATO che, con nota prot. n.121 del 02/03/2022, acquisita al prot. n. 8256 del 03/03/2022, la Società proponente GR Value Development S.r.l. ha comunicato l'avvenuta scissione della Società;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 8585 del 07/03/2022, la Direzione generale ABAP ha comunicato alla Soprintendenza territorialmente competente, ai Servizi II e III della medesima Direzione e a tutte le Amministrazioni competenti e/o potenzialmente interessate, il subentro della società Basilicata 5 Wind S.r.l. alla Società GR Value Development S.r.l. nell'ambito della procedura per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e dell'Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003. Con la medesima nota la Direzione Generale ABAP ha sollecitato la Soprintendenza Archeologia,



belle arti e paesaggio della Basilicata al rilascio del proprio parere endoprocedimentale;

ATTESO che, con nota prot. n. 4669 del 19/04/2022, acquisita al prot. n. 15319 del 22/04/2022, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, in riscontro alla nota di sollecito formulata dalla DG-ABAP, ha comunicato di non aver potuto provvedere al riscontro della procedura in esame entro i termini previsti dalla normativa di settore a causa dell'indisponibilità di accesso alla piattaforma del MiTE;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata** con nota prot. n.4669 del 19/04/2022, acquisita agli atti al prot. n.14821 del 20/04/2022, **ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;**

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP, e concordando con quanto espresso, **il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico"** della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n.1935 del 28/07/2022 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio di competenza;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP e concordando con quanto espresso, **il Servizio III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico"** della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n.17885 del 12/05/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- l'istituzione del **"Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo"** (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Venosa e Montemilone** fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
 - *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni";*
- il **"Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022" (PST)**, elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria *"l'Italia del turismo e della cultura"*, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come **"Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale"**, al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**

✂

- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della “**strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne**” (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni, quali le aree rurali, protette, interne e i parchi**, caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filieri” presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell’intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l’integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;



A

- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion *leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglanico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "*... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di Esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai "**paesaggi rurali storici**":

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillennarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze Estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal "Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale", elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio



del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in, particolare alla parte IV *“Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “Criteri generali”*, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) *“una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel*



contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”;

- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”;*

CONSIDERATO che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il **Piano Paesaggistico Regionale** quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;*

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra l'allora MiBACT, l'allora MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c.4 dell'Intesa di co-pianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”;**

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo



complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;

- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo Esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di *habitat* naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo Esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**



CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico)**;
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'Esterno;
- a trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia "pulita" senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il

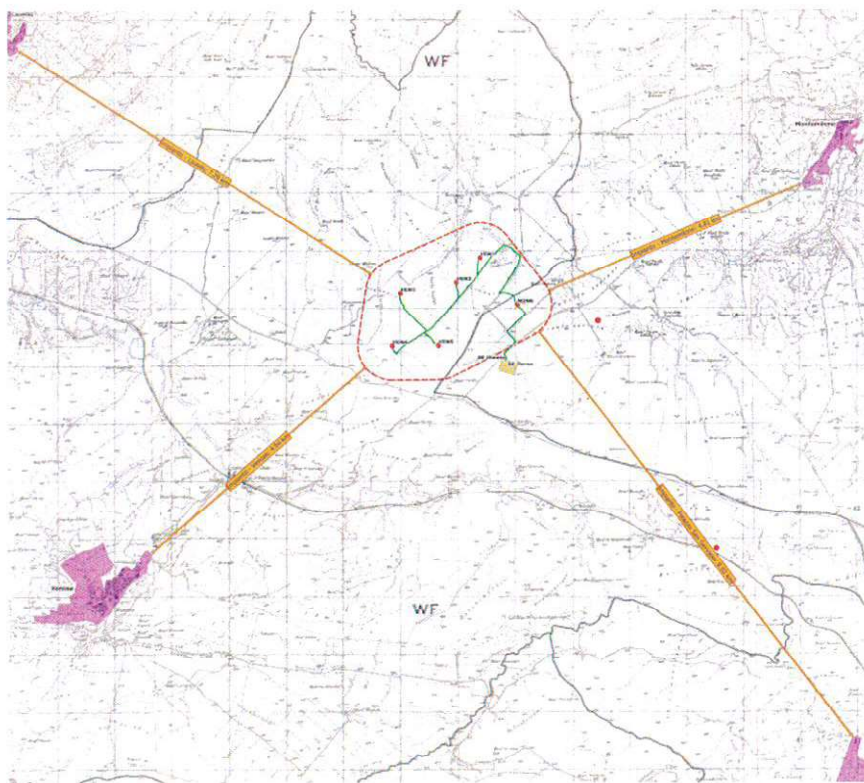


profilo Estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale;**

PREMESSO che il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da 33,60 MW, costituito da n. 6 aerogeneratori (VEN1, VEN2, VEN3, VEN4, VEN5 e MON6), di cui cinque ricadenti nel Comune di Venosa (PZ) e uno nel Comune di Montemilone (PZ), interessato anche dalla realizzazione della Sottostazione Elettrica di Trasformazione (SET) per la connessione del nuovo impianto colico alla Rcte di Trasmissione Nazionale (RTN) da realizzarsi in adiacenza ad una futura cabina primaria Terna in località **"Perito Soprano"**. Gli aerogeneratori di progetto sono del modello VESTAS V150 di potenza di 5,6 MW con diametro rotore pari a 150 mt, altezza al mozzo pari a 125 mt e altezza totale pari a 200 mt. L'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 kV, mediante la realizzazione di una sottostazione utente di trasformazione dedicata che ospiterà il nuovo stallo produttore AT, da realizzare nel territorio comunale di Montemilone (PZ). L'impianto interessa un'area complessiva grossomodo pari a 17.671,00 m²;

CONSIDERATO inoltre che, la zona prevista per la realizzazione dell'impianto eolico è situata a Nord-Est rispetto alla città di Venosa, all'interno del bacino idrografico del Fiume Ofanto ed in particolare a circa 2 km in linea d'aria dalla Fiumara di Venosa, che successivamente si immette nell'invaso del Rendina, prima di assumere il nome di torrente Olivento, posto ad oltre 10 km di distanza;



Localizzazione dell'impianto eolico su CTR

(Elaborato di progetto: A.16.a.1 – Corografia di inquadramento dell'area



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), *lett. b), c), g), h), m)* nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

1.1 Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera b) *"I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"*:

- **Invaso di Toppo di Francia (o del Lampeggiano)** a circa 3 km da VEN1 e VEN2 e circa 3,5 km da VEN3 verso Nord;

1.2 Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera b *"I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*

- **Vallone dormita** inf. n. 581: circa 1,1 km da MON6, circa 1,5 km da VEN1 e circa 1,9 km da VEN2 verso Nord-Est;
- **Vallone S. Stefano** inf. n. 586: circa 1,3 km da VEN 1, circa 1,7 km da VEN2, circa 2,2 km da VEN3 e MON6 verso Nord;
- **Vallone Gavitelle Golombano e Mastraddico** inf. n. 586: circa 2 km da VEN1, circa 1,9 km da VEN3 e circa 2,1 km da VEN2 verso Nord-Ovest;
- **Vallone Lampeggiano e Noci Servale**: circa 2 km da VEN3, circa 2,5 km da VEN4 e circa 3 km da VEN1 e VEN2 verso Ovest;
- **Fiumara di Venosa e Matinella**: circa 2,2 km da VEN5, circa 2,6 km da VEN4 e circa 3,8 km da VEN3 verso Sud;
- **Vallone Esca e San Nicola** inf. n. 580: circa 2,3 km da MON6, circa 3 km da VEN1 e circa 3,3 km da VEN2 verso Est;
- **Vallone S. Domenica** inf. n. 593: circa 2,7 km da VEN5 e circa 3,2 km da MON6 e VEN4 verso Sud-Est;
- **Valle della Bagnara** inf. n. 593: circa 3 km da VEN4, circa 3,2 km da VEN5, circa 4 km da VEN3 e circa 4,8 km da MON6 verso Sud-Ovest;
- **Vallone Occhiattello dei Briganti e della Castagna** inf. n. 580: circa 3,1 km da VEN1, circa 3,5 km da MON6 e circa 3,7 da VEN2 verso Nord-Est;
- **Vallone il Reale** inf. n. 393: circa 3,5 km da VEN4 e circa 4,2 km da VEN3 e VEN3 verso Sud-Ovest;
- **Vallone Contisto** inf. n. 593: circa 3,8 km da VEN4, circa 4,3 km da VEN3 e circa 4,5 km da VEN3 verso Sud-Ovest;
- **Vallone li Carcarari** inf. n. 593: circa 4 km da VEN5 e MON6 e circa 4,5 km da VEN4 verso Sud-Est;



✍

- **Fosso Cugpariello e Fontana dell'Arena** inf. n. 589: circa 4,6 km da VEN3 e circa 5,1 km da VEN2 e VEN1 verso Nord-Ovest;
- **Vallone Chiatraguarnieri**: circa 5,5 km da VEN3 e circa 6 km da VEN1 e VEN2 verso Nord-Ovest;
- **Vallone Isca Lunga** inf. n. 601: circa 5,5 km da VEN4 e VEN5 e circa 6,4 km da VEN3 verso Sud;
- **Vallone delle Castagne** o D. Lucito inf. n. 481: circa 5,6 km da VEN1 e circa 6,2 km da VEN2 e MON6 verso Nord;
- **Vallone La Spada e Lapilloso**: circa 7,5 km da VEN4, circa 7,9 km da VEN3 e circa 8,3 km da VEN5 verso Sud-Ovest;
- **Ruscello Càrpelotto e Vallone Cupa**: circa 7,6 da VEN3 e circa 8,1 km da VEN2 e VEN1 verso Nord-Ovest;
- **Vallone Randica** inf. n. 601: circa 8 km da VEN4 e VEN5 e circa 9 km da VEN3 verso Sud;
- **Vallone Melito** inf. n. 581: circa 8,7 km da VEN2 e MON6 e circa 9,3 km da VEN1 verso Est;
- **Vallone Sauscianno Mannucci** inf. n. 608: circa 8,7 km da VEN4, circa 9 km da VEN3 e circa 9,5 km da VEN5 verso Sud-Ovest;
- **Fiumara Rendina**: circa 8,9 km da VEN4 e VEN3 e circa 9,5 km da VEN5 verso Ovest;
- **Vallone Valere e del Serpente** inf. n. 435: circa 9 km da MON6 e VEN5 e circa 9,6 km da VEN4 verso Sud-Est;
- **Vallone la Grotta di Matone o Masone** inf. n. 593: circa 9,5 km da VEN5, circa 9,6 km da VEN4 e circa 9,9 km da MON6 verso Sud-Est;
- **Vallone Pozzo del Morto** inf. n. 436: circa 9,5 km da VEN5 e circa 9,9 km da VEN4 e MON6 verso Sud-Est;
- **Vallone Macchiarotonda** inf. n. 593: circa 10 km da VEN4 e VEN5 verso Sud;

1.3 D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g) *“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”:*

- **Quercieti mesofili e meso-termofili** a circa 200 m da VEN1 verso est, a circa 700 m da VEN2 verso nord-est, a circa 1 km da VEN3 verso Nord-Est;
- **Formazioni igrofile** a circa 800 m da VEN1 verso nord-ovest, a circa 1,5 km da VEN3 verso nord-ovest, a circa 1,7 km da VEN5 verso Sud;
- **Boschi di pini mediterranei** a circa 6,5 km da VEN1 e MON6 verso Nord-Est;
- **Altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile** a circa 3 km da VEN3 verso Nord-Ovest, a circa 3,6 km da Ven1 e VEN2 verso nord-ovest, a circa 3,6 km da VEN4 verso Sud-Ovest;
- **Formazioni arbustive termomediterranee** a circa 7,5 km da VEN3 verso nord-ovest, a circa 8 km da VEN1 verso Nord-Ovest;

1.4 D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett h) “Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”:

Consultati gli atti degli archivi del Commissario agli Usi civici della Basilicata e della Regione Basilicata, si certifica che gli immobili con i seguenti riferimenti catastali:

• **sono da ritenersi ‘estranei’ al demanio civico comunale:**

MONTEMILONE: F. 32 / P. 152, 03, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 72, 154, 36, 74, 36, 48, 37, 73, 66, 02, 151, 153, 49, 253, 71;

VENOSA: - F. 16 / P. 16, 78, 106, 110, 77, 29, 19, 20, 39, 40, 131, 337, 298, 33, 79, 107, 111, 35, 190, 191, 192, 193, 194, 255, 258, 136, 195, 38, 83, 287, 133, 134, 213, 254, 256, 257, 259, 260; F. 14 / P. 377, 385, 436; - F. 17 / P. 84, 337, 485, 342, 486, 343, 467, 471, 514, 161, 200, S13, 221, 267, 198, 482, 466, 468, 470, 330, 169, 213, 496, 505, 147, 146, 263, 447, 212, 168, 184, 211, 500, 97, 356, 357, 359, 501, 220, 225, 266, 272, 456, 457, 204, 507, 515, 165, 214, 483, 210, 516, 346, 345, 347, 497, 308, 464, 463, 207, 502

• **sono di natura allodiale in quanto “legittimati” con Ordinanza del 22/09/1961 (DPR 04/11/1961) con imposizione di un canone:**

VENOSA: F. 17 / P. 21, 85, 93, 55, 07, 56, 175, 39, 13, 36, 119, 105, 08, 22, 92, 34, 28, 43, 06, 46, 47, 95, 38, 60, 61, 117, 118;

• **sono iscritti nello stato degli “arbitrari occupatori” del demanio civico comunale:**

VENOSA: F. 17 / P. 40, 58, 116, 37, 18, 48, 29, 100, 143, 44, 41, 59, 62, 103, 15, 94, 102, 136, 45, 104;

1.5 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m) “Le zone di interesse archeologico”:

Ricadono nell’area vasta di analisi le sottoelencate aree archeologiche:

- **Loreto/Notarchirico** (Venosa) — (D.S. 19/12/1980 mod. 15/09/1979, D.S. 16/05/1979 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 2,5 km da VEN5, circa 2,7 km da VEN4 e circa 3,3 km da MON6 verso Sud;
- **Tufarello** (Venosa) - (D.M. 12/11/1980 artt. 10-13-45 D.Lgs. 42/2004): circa 2,9 km da VEN4, circa 3,2 km da VEN5 e circa 3,8 km da VEN3 verso Sud-Ovest;
- **Maddalena o Catacombe** (Venosa) — (D.M. 21/10/1977 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 3,7 km da VEN4, circa 4,4 km da VEN3 e VEN5 e circa 5,3 km da VEN2 verso Sud-Ovest;
- **Mio** (Venosa) — (D.D.R. 23/04/2013 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 4,5 km da VEN5, circa 4,7 km da VEN4 e circa 4,9 km da MON6 verso Sud-Est;
- **Trinità** (Venosa) — (D.M. 21/10/1993 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 5 km da VEN4, circa 5,7 km da VEN5 e circa 3,8 km da VEN3 verso Sud-Ovest;
- **Finocchiaro** (Lavello) — (D.D.R. 08/07/2013 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 5 km da VEN3, circa 5,2 km da VEN4 e circa 6 km da VEN2 verso Ovest;
- **Matinelle** (Palazzo San Gervasio) — (D.D.R. 18/01/2012 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 5,5 km da MON6 e VEN5 e circa 6 km da VEN4 verso Sud-Est;
- **Finocchiaro** (Lavello) — (D.D.R. 01/10/2014 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 6 km da VEN3, circa 6,2 km da VEN4 e circa 7 km da VEN5 verso Nord-Ovest;

- **Foragine** (Lavello) — (D.S.R 13/07/2004 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 6,3 km da VEN3 e circa 7 km da VEN2 e VEN1 verso Nord-Ovest;
- **Carrozze** (Lavello) — (D.M. 07/02/1980 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 7,8 km da VEN3, circa 8,3 km da VEN4 e circa 8,6 km da VEN1 verso Nord-Ovest;
- **Gravetta** (Lavello) — (D.M. 18/06/1991 artt. 10-13-45 D.Lgs. 42/2004): circa 8 km da VEN3, circa 8,6 km da VEN2 e circa 8,8 km da VEN1 verso Nord-Ovest;
- **Posta Scioscia** (Lavello) — (D.M. 29/03/1977 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 8,1 km da VEN1, circa 8,6 km da VEN2 e circa 9 km da VEN3 verso Nord;
- **Cimitero** (Lavello) — (P.S. 18/10/1986 artt. 10-13-45 D.Lgs. 42/2004): circa 8,2 km da VEN3, circa 8,8 km da VEN4 e circa 9 km da VEN2 verso Nord-Ovest;
- **Casalini Sottana** (Palazzo San Gervasio) — (D.M. 14/05/1913 ant. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 9 km da VEN5 e MON6 e circa 9,3 km da VEN4 verso Sud-Est;
- **San Felice** (Lavello) — (D.D.R. 23/08/2006, D.M. 03/09/1995 (mod. P.S. 07/01/1977) artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 8,9 km da VEN3, circa 9,2 km da VEN4 e circa 9,6 km da VEN2 verso Nord- Ovest.

TRATTURI

- **Regio Tratturello Venosa-Ofanto** (Venosa), nr. 023 - **PZ** (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 300 m da VEN3, circa 800 m da VEN4 e circa 900 m da VEN1 e VEN2 verso Nord - Ovest;
- **Regio Tratturo Melfi - Castellaneta** (Venosa), nr. 018/019/0M – **PZ** (D.M. 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 600 m da VEN4, circa 850 m da VEN5 e circa 1,5 km da Ven3 verso Sud;
- **Regio Tratturello di Notarchirico** (Venosa), nr. 024 – **PZ** (D.M. 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): a circa 5 km da VEN4 e VEN5, a circa 6 km da VEN3 e a circa 6,5 km da Ven2 verso Sud;
- **Regio Tratturello Stornara-Montemilone** (Lavello), nr 014 - **PZ** (D.M. 22/12/1983 ant. 10-13 D. Lgs. 42/2004): a circa 5,5 km da VEN1, a circa 6 km da VEN2 e a circa 6,5 km da VEN3 verso Nord;
- **Tratturo Comunale di Stracria** (Montemilone), nr 017 – **PZ** (D.M. 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): a circa 7,2 km da VEN3, a circa 7,3 km da VEN4 e a circa 8 km da VEN2 e VEN5 verso Ovest;
- **Tratturo Comimale di Genzano** (Maschito) nr 043 – **PZ** (D.M. 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): a circa 7,2 km da VEN4 e VEN5 e a circa 8 km da VEN3 e MON6 verso Sud;
- **Regio Tratturello Stornara-Montemilone** (Lavello) nr 020 – **PZ** (D.M. 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): a circa 7,5 km da VEN1, a circa 8 km da VEN2 e a circa 8,8 km da VEN3 verso Nord;
- **Regio Tratturello Lampeggiano** (Lavello), ex. 010 – **PZ** (D.M. 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): a circa 8 km da VEN3 e a circa 8,5 km da VEN1 e VEN2 verso Nord-Ovest;
- **Tratturello Comunale** (Palazzo San Gervasio), nr 044 – **PZ** (D.M. 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): a circa 8 km da MON6, a circa 8,5 km da VEN5 e a circa 9 m da VEN2 verso Sud-Est;



2. beni architettonici tutelati dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004

2.1 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45)

VENOSA

- **Masseria Matinella – Veltri**, D.M. 27/02/1992 art. 10 D.Lgs. 42/2004: circa 2,5 km da VEN5, circa 2,8 km da MON6 e circa 3 km da VEN4 verso Sud-Est;
- **Masseria Casone** (ex d Casone), D.M. del 08/10/1992 art. 45 D.Lgs. 42/2004: circa 3 km da VEN1, circa 3,5 km da VEN2, circa 3,8 km da MON6 e circa 4 km da VEN3 verso Nord-Ovest;
- **Masseria Trentangeli (ex Casino Trentangioli)** D.M. 2/10/1992 artt. 10 e 45 D.Lgs. 42/2004: circa 3,1 km da VEN4, circa 3,3 km da VEN3 e circa 3,9 km da VEN5 verso Sud-Ovest;
- **Masseria Saraceno - Quaranta (ex La Caccia)** D.M 08/02/1997 art. 10 e D.M. 27/08/1998 art. 45 D.Lgs. 42/2004): circa 3,2 km da VEN3, circa 3,5 km da VEN2 e VEN1 e circa 4,5 km da MON6 verso Nord-Ovest;
- **Stazione Ferroviaria di Venosa - Maschito** (lungo SP 18 Ofantina) D.S.R. n. 78 del 19/09/2018 art. 10 D.Lgs. 42/2004: circa 3,5 km da VEN4, circa 4 km da VEN5 e circa 4,2 km da VEN3 verso Sud-Ovest;
- **Ex Monastero S. Agostino** D.M. 11/09/1990 art. 10 D.Lgs. 42/2004: circa 5,8 km da VEN4, circa 6,5 km da VEN3 e VEN5 verso Sud-Ovest;
- **Castello** D.M. 01/03/1997 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 6,6 km da VEN4, circa 7 km da VEN5 e circa 7,3 km da VEN3 verso Sud-Ovest;
- **Masseria Santangelo (Ex Casino Santangelo)** D.M. 17/04/1990 art. 10 D.Lgs. 42/2004: circa 7 km da VEN4, circa 7,3 km da VEN5 e circa 8 k da VEN3 verso Sud-Ovest;
- **Palazzo La Torre** D.M. 17/04/1990 art. 10 D.Lgs. 42/2004: circa 7,2 km da VEN4, circa 7,8 km da VENA e circa 8 km da VEN3 verso Sud-Ovest;

MONTEMILONE

- **Masseria Torre di Quinto** DM 08/10/1992 artt. 10 e 45 D.Lgs. 42/2004.- circa 8,5 da MON6 e VEN1 e circa 9,2 km da VEN2 verso Nord-Est;

LAVELLO

- **Masseria Iannuzzo**, località La Caccia DM 08 5 km da VEN2 verso Nord-Ovest;
- **Masseria Bosco delle Rose**, DM 21/08/1985 artt.10 e 45 D.Lgs. 42/2004: circa 5 km da VEN3, circa 5,5 km da VEN2 e circa 5,6 km da VEN1 verso Nord-Ovest;
- **Masseria Finocchiaro**, DM 19/11/1992 art. 10 D.Lgs. 42/2004: circa 5,3 km da VEN3, circa 5,6 km da VEN4 e circa 6,3 km da VEN5 verso Ovest;
- **Masseria Marchesa**, Agro rurale lungo la SP ex SS93, DM 19/11/1992 art. 10 D.Lgs. 42/2004: circa 9 km da VEN1, circa 9,3 km da VEN3 e circa 9,5 km da VEN2 verso nord-ovest;



1

- **Masseria di Giustino Fortunato** (frazione Gaudiano) DM 27/09/1989 artt.10 e 45 D.Lgs. 42/2004: circa 9,7 km da VEN1 e circa 10 km da VEN2 verso nord-ovest;

2.2 beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice:

- **comma 1:** I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero **Venosa, Montemilone, Lavello, Maschito e Palazzo San Gervasio**.
- **comma 4, lettera g:** Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di Venosa, Montemilone, Lavello, Maschito e Palazzo San Gervasio.

3. beni archeologici tutelati dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004

3.1 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

VENOSA

- **Loreto/Notarchirico** D.S. 19/12/1980 mod. 15/09/1979, D.S. 16/05/1979, circa 2,5 km da VEN5, circa 2,7 km da VEN4 e circa 3,3 km da MON6 verso Sud;
- **Tufarello** D.M. 12/11/1980: circa 2,9 km da VEN4, circa 3,2 km da VEN5 e circa 3,8 km da VEN3 verso Sud-Ovest;
- **Maddalena o Catacombe**, D.M. 21/10/1977, circa 3,7 km da VEN4, circa 4,4 km da VEN3 e VEN5 e circa 5,3 km da VEN2 verso Sud-Ovest;
- **Mangiaguadagno**, D.D.R. 23/04/2013, circa 4,5 km da VEN5, circa 4,7 km da VEN4 e circa 4,9 km da MON6 verso Sud-Est;
- **Trinità** D.M. 21/10/1993, circa 5 km da VEN4, circa 5,7 km da VEN5 e circa 5,8 km da VEN3 verso Sud-Ovest;

PALAZZO SAN GERVASIO

- **Matinelle**, D.D.R. 18/01/2012, circa 5,5 km da MON6 e VEN5 e circa 6 km da VEN4 verso Sud-Est;
- **Casalini Sottana**, D.M. 14/05/1913, circa 9 km da VEN5 e MON6 e circa 9,3 km da VEN4 verso Sud-Est;

LAVELLO

- **Finocchiaro**, D.D.R. 08/07/2013, circa 5 km da VEN3, circa 5,2 km da VEN4 e circa 6 km da VEN2 verso Ovest;
- **Finocchiaro**, D.D.R. 01/10/2014, circa 6 km da VEN3, circa 6,2 km da VEN4 e circa 7 km da VEN5 verso Nord-Ovest;



*

- **Foragine**, D.S.R. 13/07/2004, circa 6,3 km da VEN3 e circa 7 km da VEN2 e VEN1 verso Nord-Ovest;
- **Carrozze**, D.M. 07/02/1980, circa 7,8 km da VEN3, circa 8,3 km da VEN4 e circa 8,6 km da VEN1 verso Nord-Ovest;
- **Gravetta** D.M. 18/06/1991, circa 8 km da VEN3, circa 8,6 km da VEN2 e circa 8,8 km da VEN1 verso Nord-Ovest;
- **Posta Scioscia**, D.M. 29/03/1977 circa 8,1 km da VEN1, circa 8,6 km da VEN2 e circa 9 km da VEN3 verso Nord;
- **Cimitero**, P.S. 18/10/1986, circa 8,2 km da VEN3, circa 8,8 km da VEN4 e circa 9 km da VEN2 verso Nord-Ovest;

Si registra inoltre la presenza dei seguenti tratturi:

VENOSA

- **Regio Tratturello Venosa-Ofanto** nr. 023 – PZ, D.M. del 22/12/1983 circa 300 m da VEN3, circa 800 m da VEN4 e circa 900 m da VEN1 e VEN2 verso Nord- Ovest;
- **Regio Tratturo Melfi - Castellaneta** nr. 018/019/022 – PZ, D.M. 22/12/1983 circa 600 m da VEN4, circa 850 m da VEN5 e circa 1,5 km da Ven3 verso sud;
- **Regio Tratturello di Notarchirico (Venosa)** — nr. 024 — PZ (D.M. 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): a circa 5 km da VEN4 e VEN5, a circa 6 km da VEN3 e a circa 6,5 km da Ven2 verso sud;

LAVELLO

- **San Felice** D.D R. 23/08/2006, D M. 03/09/1995 (mod. P.S. 07/01/1977), circa 8,9 km da VEN3, circa 9,2 km da VEN4 e circa 9,6 km da VEN2) verso Nord-Ovest;
- **Regio Tratturello Stornara-Montemilone**, nr 014 – PZ D.M. 22/12/1983, a circa 5,5 km da VEN 1, a circa 6 km da VEN2 e a circa 6,5 km da VEN3 verso Nord;
- **Regio Tratturello Stornara-Montemilone**, nr 020 - PZ D.M. 22/12/1983, a circa 7,5 km da VEN1, a circa 8 km da VEN2 e a circa 8,8 km da VEN3 verso Nord;
- **Regio Tratturello Lampeggiano**, nr. 010 - PZ D.M. 22/12/1983, a circa 8 km da VEN3 e a circa 8,5 km da VEN1 e VEN2 verso Nord-Ovest;
- **Tratturello Venosa-Ofanto** D.M. 22/12/1983, a circa 8 km da VEN 1, a circa 8,5 km da VEN2 e a circa 8,7 km da VEN3 verso Nord;
- **Regio Tratturello Lavello-Ascoli-Foggia**, nr 007 – PZ D.M. 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004). a circa 8,3 km da VEN3, a circa 9 km da VEN2 e a circa 9,2 km da VEN1 verso Nord-Ovest;
- **Regio Tratturello Lavello-Minervino**, nr 012 - PZ D.M. 22/12/1983, a circa 8,5 km da VEN3 e a circa 9 km da VEN1 e VEN2 verso Nord-Ovest;
- **Regio Tratturello Vallecupa-Alvano**, nr 008 – PZ D.M. 22/12/1983, a circa 8,5 km da VEN3, a circa 8,8 km da VEN1 e a circa 9 km da VEN2 verso Nord-Ovest;



- **Regio Tratturello Lavello-Minervino**, nr 012 – PZ D.M. 22/12/1983, a circa 8,5 km da VEN1, a circa 8,9 km da VEN2 e a circa 9 km da VEN3 verso Nord;
- **Regio Tratturello Vallecupa-Alvano**, nr 016 - PZ D.M. 22/12/1983, a circa 8,6 km da VEN3, a circa 8,8 km da VEN4 e a circa 9 km da VEN2 verso Ovest;
- **Regio Tratturello di Tufarelle**, nr 015 – PZ D.M. 22/12/1983, a circa 9 km da VEN3, a circa 9,2 km da VEN4 e a circa 10 km da VEN5 verso Ovest;
- **Regio Tratturello Stornara-Montemilone**, nr 011 - PZ D.M. 22/12/1983, a circa 9,3 km da VEN1, a circa 9,7 km da VEN2 e a circa 10 km da Ven3 verso Nord.

MONTEMILONE

- **Tratturo Comunale di Scaccia**, nr 017 – PZ, D.M. 22/12/1983, a circa 7,2 km da VEN3, a circa 7,3 km da VEN4 e a circa 8 km da VEN2 e VEN5 verso Ovest;
- **Regio Tratturello Canosa - Monteserico - Palmim** nr. 021 – PZ, D.M. 22/12/1983, a circa 9,5 km da MON6 verso Sud-Est.

MASCHITO

- **Tratturo Comunale di Genzano**, nr 043 — PZ D.M., 22/12/1983 a circa 7,2 km da VEN4 e VEN5 e a circa 8 km da VEN3 e MON6 verso Sud;

PALAZZO SAN GERVASIO

- **Tratturello Comunale**, nr 044 – PZ, D.M. 22/12/1983, a circa 8 km da MON6, a circa 8,5 km da VEN5 e a circa 9 km da VEN2 verso Sud-Est;
- **Tratturo Comunale Al Piano**, nr 045 – PZ, D.M. 22/12/1983 a circa 8,2 km da VEN5, a circa 7,8 km da MON6 e a circa 8,8 km da VEN2 verso Sud-Est;

VALUTATO inoltre che, nell'area più prossima all'impianto in esame sono presenti molti punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio come risultante dalla Relazione Archeologica di progetto sono presenti n. **42 siti archeologici** noti siti in provincia di Potenza;

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, la realizzazione degli acrogeneratori di progetto, come si evince dagli elaborati grafici, andrebbe ad interferire con un territorio tipico del complesso de "La collina e i terrazzi del Bradano";

VALUTATO che, come si evince dall'analisi degli elaborati di progetto, con riferimento agli **usi civici**, come previsto dall'art. 142 c.1 lettera h del D.Lgs. 42/2004, nello specifico con riferimento alle aree vincolate *ope legis, oltre alla Planimetria (F0359-J-T01-A) e alla Relazione (F0359-J-R05-A)* sugli usi civici, il Certificato sugli usi civici rilasciato dalla Regione Basilicata attesterebbe la natura giuridica come dettagliatamente riportato al precedente punto 1.4);

VALUTATO in particolare che, l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi interagisce negativamente su uno *skyline* che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici, e comprendente **numeroso masserie e la rete tratturale** ovvero inserendosi in un contesto caratterizzato dal delicato rapporto tra le ondulazioni del suolo, le brevi valli a seminativo e gli apici collinari sullo sfondo, l'impianto eolico di progetto risulterebbe evidentemente

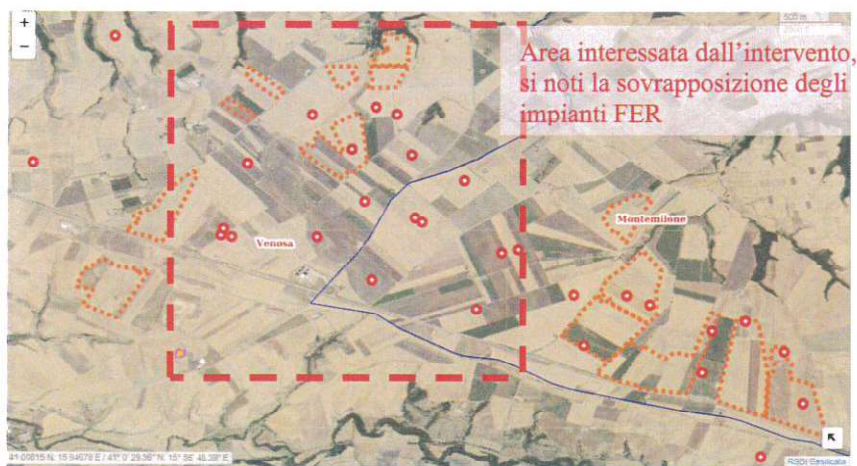


invasivo soprattutto perché andrebbe ad aggravare un contesto già compromesso dalla presenza di altri impianti eolici;

VALUTATO, quindi, che, in riferimento agli aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati, è opportuno rappresentare che, come evidenziato negli elaborati di progetto, in particolare dall'elaborato denominato "F0359-F-T01-B-A-18-I e F0359-F-T01-B-A-18-I: **Carta dell'intervisibilità cumulata**", si evince una forte incidenza degli aerogeneratori nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento;

CONSIDERATO nello specifico che, l'impianto eolico di progetto risulta visibile in parte sia dal territorio comunale di Venosa, sia di Montemilone e di Lavello mentre non è possibile stabilire se risulta visibile dal territorio comunale di Maschito e Palazzo San Gervasio in quanto l'Analisi dell'intervisibilità non comprende tali comuni, esterni all'area di intervento (10 km);

RILEVATO che, *in riferimento agli impatti cumulativi* relativamente ad interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile), sono censibili gli impianti così come rappresentati nell'immagine di seguito riportata, oltre ai diversi minieolici presenti:



PPR Basilicata: Quadro conoscitivo
(Immagine Estratta dal sito <https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis>)

In particolare si fa riferimento a parchi esistenti e/o con avvio del procedimento per richiesta di autorizzazione, quali:

Parchi in esercizio (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Impianto eolico n. 3 nel comune di Lavello (n. 12 aerogeneratori). Potenza complessiva 39,6 MW;
- Impianto eolico n. 46 nel comune di Lavello (n. 7 aerogeneratori). Potenza complessiva 14 MW;
- Impianto eolico n. 39 nel comune di Lavello (n. 7 aerogeneratori). Potenza complessiva 14 MW;
- Impianto eolico n. 21 nel comune di Palazzo San Gervasio (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 34 MW.

Parchi autorizzati (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Impianto eolico n. 56 nel comune di Montemilone (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 60 MW;
- Impianto eolico n. 69 nel comune di Venosa e Maschito (n. 9 aerogeneratori). Potenza complessiva



7

- Parchi eolici in corso di istruttoria fortemente interferenti con il parco in oggetto:

- CONSIDERATO** che, come si evince dai fotoinserimenti di progetto, l'impianto in esame produrrebbe interferenze a livello percettivo a partire da numerosi punti di vista privilegiati ed in particolare:

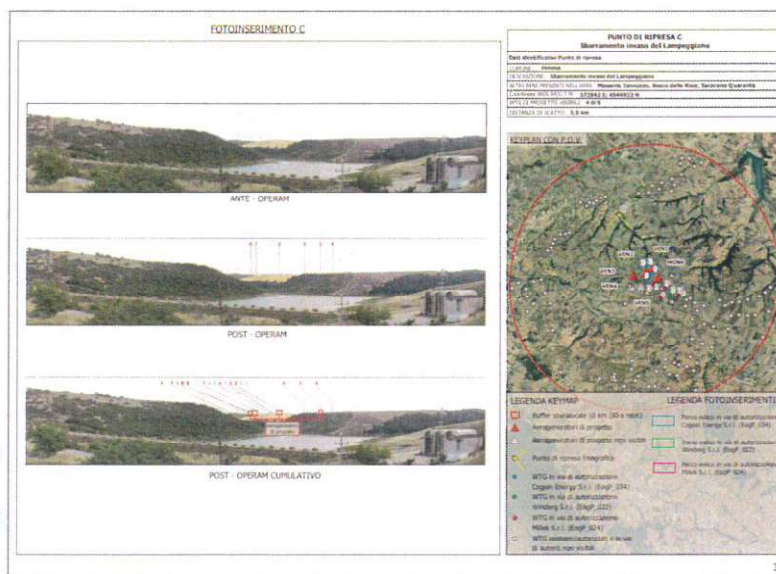
- [illegible]



MINISTERO
DELLA
CULTURA

24/31

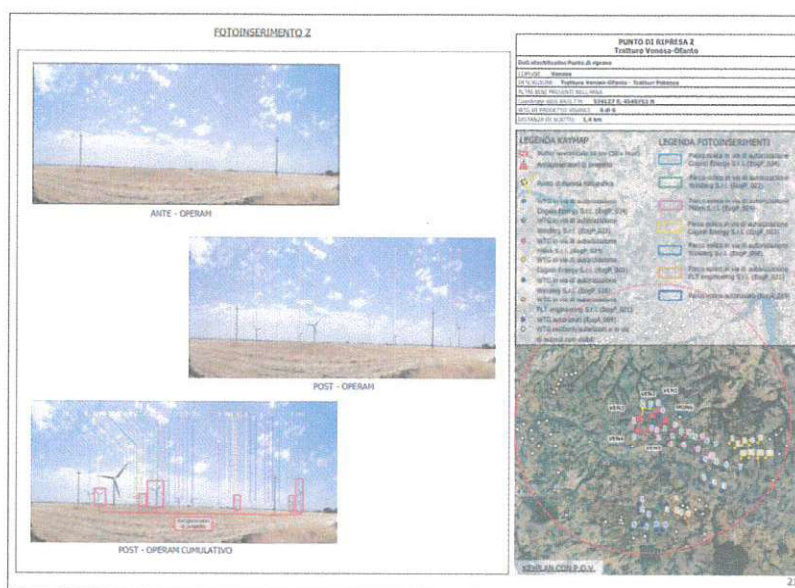
- *Dal limite del centro abitato di Lavello è visibile l'intero parco eolico (n. 6 aerogeneratori di progetto) per parte della navicella;*
- *Dall'area sita nei pressi dell'Invaso del Lampeggiano sono visibili n. 4 aerogeneratori di progetto per parte della navicella;*



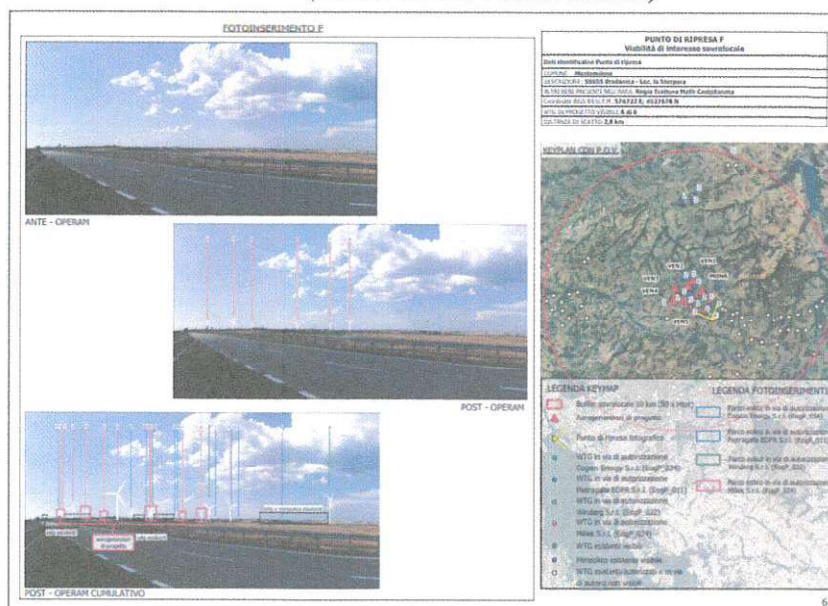
*Fotoinserimento C – invaso del Lampeggiano
(Tav. n. A.18.6: Fotoinserimenti)*

- *Dal ricettore dinamico Strada Provinciale Montemilone-Venosa (direzione sud) è visibile l'intero parco eolico (n. 6 aerogeneratori di progetto) per parte della navicella;*
- *Dal ricettore dinamico Strada SS655 Bradanica – Loc. La Sterpara (direzione nord) sono visibili n. 6 aerogeneratori di progetto nella loro interezza;*
- *Dal ricettore dinamico Strada Provinciale 18 Ofantina sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto;*
- *Dal ricettore dinamico Strada Provinciale 77 di Santa Lucia sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto;*
- *Dal ricettore dinamico Strada Provinciale 69 Lavello-Ofantina sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto;*
- *Dal ricettore dinamico Strada Provinciale 109 del Piano Regio sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto;*
- *Dal bene monumentale Masseria Matinella-Veltri sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto per parte dell'altezza e per la navicella;*
- *Dal bene monumentale Masseria Trentangeli (Ex Casino Trentangoli) sono visibili n. 4 aerogeneratori di progetto, di cui alcuni per parte dell'altezza e la navicella ed altri per la navicella;*
- *Dal ricettore dinamico Strada SS655 Bradanica – Loc. Senisi (direzione est) sono visibili n. 6 aerogeneratori di progetto nella loro interezza;*
- *Dal bene monumentale Masseria Bosco delle Rose sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto, per parte dell'altezza e la navicella;*
- *Dal bene monumentale Castello Svevo di Palazzo San Gervasio sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto nella loro interezza;*
- *Dall'area archeologica Loreto/Notarchirico sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto, di cui alcuni per parte dell'altezza e la navicella ed altri solo per la navicella;*

- Dal bene monumentale *Masseria Saraceno - Quaranta (ex La Caccia)* sono visibili n. 3 aerogeneratori di progetto di cui alcuni per parte dell'altezza e la navicella ed uno solo per la navicella;
- Dal bene monumentale *Masseria Finocchiaro* sono visibili n.4 aerogeneratori di progetto di cui alcuni per parte dell'altezza e la navicella ed altri solo per la navicella;
- Dal bene monumentale *Masseria Iannuzzo* sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto nella loro interezza;
- Dall'area archeologica *Trinità di Venosa* sono visibili n. 2 aerogeneratori di progetto nella loro interezza;
- Dal *Tratturo Venosa-Ofanto* sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto di cui alcuni nella loro interezza ed altri per parte dell'altezza e la navicella;
- Dal *ricettore dinamico Regio Tratturo Melfi – Castellaneta* sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto;
- Dal *ricettore dinamico Regio Tratturello Venosa - Ofanto* sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto;



*Fotoinserimento Z – Tratturo Venosa-Ofanto
(Tav. n. A.18.6: Fotoinserimenti)*



*Fotoinserimento F – viabilità di interesse sovralocale
(Tav. n. A.18.6: Fotoinserimenti)*



CONSIDERATO E VALUTATO che, dall'analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e, in particolare, con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, dalla verifica degli impatti cumulativi, anche sulla base dei fotoinserimenti prodotti, si evince come l'impianto eolico progettato determini impatti sui seguenti monumenti:

- **Masseria Matinella-Veltri** (Venosa) che dista circa 2,5 km dal più vicino aerogeneratore VEN3 verso sud-est e da cui sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto;
- **Masseria Trentangeli (Ex Casino Trentangioli)** (Venosa) che dista circa 3 km dal più vicino aerogeneratore VEN4 verso sud-ovest e da cui sono visibili quasi tutti (n. 4) aerogeneratori di progetto;
- **Masseria Bosco delle Rose** (Lavello) che dista circa 5 km dal più vicino aerogeneratore VEN3 verso nord-ovest e da cui sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto;
- **Masseria Saraceno - Quaranta (ex La Caccia)** (Venosa) che dista circa 3 km dal più vicino aerogeneratore VEN3 e da cui sono visibili quasi tutti (n. 3) aerogeneratori di progetto;
- **Masseria Finocchiaro** (Lavello) che dista circa 5,3 km dal più vicino aerogeneratore VEN3 e da cui sono visibili quasi tutti (ri.4) aerogeneratori di progetto;
- **Masseria Iannuzzo** (Lavello) che dista circa 4,5 km dal più vicino aerogeneratore VEN3 e da cui sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto;

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, dall'analisi del proponente sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze non emerge chiaramente il reale potenziale archeologico dell'area direttamente interessata dal progetto;

VISTO E CONSIDERATO che l'impianto di progetto ricade interamente nell'area relativa all'*Ager Ofantino*, area vasta che denota un elevato potenziale archeologico facente parte del più ampio complesso dell'*Ager Venusinus* (ovvero: *Ager Venusinus*, *Ager Bantinus*, *Ager Ofantino*, *Coprensorio melfese*, *Via Appia*);

VALUTATO che, più recenti rinvenimenti archeologici nell'area limitrofa dimostrano che il comprensorio è interessato da un lungo e diffuso popolamento e che Montemilone, in particolare, costituisce un significativo luogo di frontiera tra Venosa, fulcro dell'*ager Venusinus* e Canosa, centro attorno a cui gravita l'Ofanto anche per la parte che attualmente ricade in Basilicata;

VALUTATO, nel merito che, proprio sulla base di tali nuove conoscenze è stato possibile per la Soprintendenza delimitare l'area archeologica denominata "*Ager Venusinus*" ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) sottoponendo di conseguenza tale territorio alle disposizioni della Parte Terza del Codice dei beni culturali; *A tale proposito si ritiene opportuno ricordare la natura dichiarativa e non costitutiva dei vincoli emanati a tutela di beni archeologici, culturali o paesaggistici che siano: la culturalità del bene, infatti, preesiste alla data del decreto di apposizione del vincolo ed è proprio per questo motivo che, cautelativamente, tutte le disposizioni di tutela diventano vigenti a partire dal momento in cui tale culturalità viene riconosciuta dallo Stato [avvio del procedimento di dichiarazione ovvero perimetrazione dell'area ex articolo 142, comma 1, lettera m)]*;

RITENUTO doveroso specificare che, seppur le aree direttamente interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m) del citato D. Lgs. 42/2004; si rammenta, a tal proposito, che lo strato informativo "Zone di interesse archeologico di nuova istituzione" del Portale WEB della Regione Basilicata è stato aggiornato con le seguenti nuove aree ubicate nella zona nord della regione: *Ager Bantinus, Ager Venusinus, Ager Ofantino, Comprensorio Melfese, Corridoio Via Appia*;

VISTA la Delibera della Regione Basilicata n. 754 del 03/11/2020, recante "*Piano paesaggistico Regionale in applicazione all'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 7 ottobre 2020*", che, nel prendere atto del verbale della riunione del Comitato Tecnico Paritetico del 07/10/2020, approva la documentazione tecnica allegata al verbale del predetto Comitato che comprende, tra l'altro, la "...delimitazione della zona di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice – *Ager Venusinus*..." e il "...report intermedio relativo alla caratterizzazione agroforestale e interpretazione dei paesaggi rurali per ambiti di paesaggio, dinamiche di trasformazione, analisi delle politiche comunitarie...";

RICHIAMATO, a tale riguardo, quanto precisato dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata che, con nota prot. n. 9430 del 13/01/2021, chiarisce che la suddetta DRG, nell'approvare –previa validazione del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del PPR- le proposte di delimitazione di 5 aree di interesse archeologico ex art. 142 comma 1), lett.m) del D. Lgs. n. 42 del 2004 raggruppate sotto la denominazione di *Ager Venusinus* (ovvero: *Ager Venusinus, Ager Bantinus, Ager Ofantino, Comprensorio melfese, Via Appia*) non rende automaticamente efficace il vincolo predetto e quindi l'obbligo della procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice ma che, nell'attesa del completamento del processo di pianificazione disciplinato dalla L.R. n. 23 del 1999, permane l'obbligo di attivare la predetta procedura in tutti i territori interessati dalla presenza di altre tipologie di Beni Paesaggistici (ex art. 136 e 142 del Codice);

RITENUTO necessario evidenziare che questo importante contesto è stato di recente ricompreso nell'areale *Ager Venusinus*, in quanto proposta di zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett m) del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. per il quale si rammenta che, pur se non ancora vigente, la delimitazione sottoposta ad approvazione è frutto di uno studio lungo e accurato, che ha portato a riconoscere nelle diverse emergenze archeologiche individuate caratteri comuni, tali da consentire l'individuazione di un contesto unitario. Il fatto che la perimetrazione *Ager Venusinus* non sia stata ancora recepita nel PPR della Regione Basilicata non ne inficia in alcun modo il valore archeologico-paesaggistico, che risulterebbe pesantemente compromesso dalla realizzazione del Parco eolico;

VALUTATO, dunque che, dall'analisi storico archeologica, si evince che il comprensorio in esame è caratterizzato da un elevato potenziale archeologico in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento agropastorale del territorio e che, pertanto la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per il patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;

RITENUTO nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 200 mt) in un'area già caratterizzata dalla presenza di cospicui impianti FER, talvolta sovrapponendosi, è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:



- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area;"
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella delle Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita"*



definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico "Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019", emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta. Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un'estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati);

CONSIDERATO altresì il "Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *burden sharing*", elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D. Lgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Potenza, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR";



EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e III afferenti alla Direzione generale ABAP;

Questa Soprintendenza Speciale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D. Lgs. n. 152/2006;

VISTE ed ESAMINATE le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, comprese quelle trasmesse oltre i termini previsti;

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale nonché dai Servizi II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della DG ABAP;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dalla **Società Basilicata 5 wind S.r.l.**, relativa al **Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Tre mani" composto da 6 aerogeneratori da 5,6 MW ciascuno per una potenza complessiva pari a 33,6 MW da realizzarsi nel comune di Venosa (PZ) e Montemilone (PZ) in località Boreano.**

I funzionari del Servizio V della DG ABAP

arch. Serena Bisogno



arch. Gilda Di Pasqua



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

